

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Reg. n° ____ del ____ / ____ / 2018

Prot. gen. n° 8455 del 8 / 6 / 2018

Ordinanza n. 206 del 05/06/2018

OGGETTO: Rettifica Ordinanza Sindacale n.18 del 09.01.2018 ad oggetto: “demolizione dei fabbricati pericolanti nella frazione Villa Ss Lorenzo e Flaviano, al foglio 16, p.lle 247 – 246 – 245 – 244 - 243”.

IL SINDACO FACENTE FUNZIONE

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che i terremoti del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della “Zona Rossa”;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo “F” sulla base delle schede AEDES;

VISTA la scheda di valutazione n. 01 del GTS riunitosi in data 12/12/2017 che, pur non allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per il manufatto in oggetto: “14 – Aggregato 14 – Composto dai fabbricati distinti dalle seguenti particelle: 247, 246, 245, 244, 243. Trattasi di aggregato di edifici in muratura con tetto in latero cemento, distribuiti su 2/3 piani, con ampie porzioni di fabbricato crollate ed in incipiente pericolo di crollo”.

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 09/01/2108 con la quale si è disposta la demolizione totale e la rimozione macerie degli immobili siti nella frazione di Villa Ss Lorenzo e Flaviano, identificati al N.C.E.U. al Foglio n.16 con le particelle 243, 244, 245, 246, 247;

VISTO il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato della Sig.ra Elisabetta Salvi, proprietaria del fabbricato identificato al N.C.E.U. al Foglio n.16 con la particella 243, sub1 e sub 2, acquisito al protocollo comunale in data 29.05.2018 con n.7838, con cui si richiede l'annullamento e la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato (Ordinanza Sindacale n.18 del 19/01/2018) per le motivazioni indicate nell'istanza di sospensione e nel P.Q.M del ricorso in questione;

VISTA la Scheda AEDES ID n.10397 del 25.09.2016;

DATO ATTO CHE dalla perizia tecnica asseverata allegata al ricorso in questione a firma di tecnico professionista, abilitato all'esercizio della professione, si rileva come *"La struttura portante del fabbricato in oggetto non risulta compromessa in maniera sensibile dagli eventi sismici. Si rilevano le fessurazioni di alcuni nodi trave-pilastro ed il danneggiamento delle tamponature. Da indagini non distruttive condotte sui pilastri a vista (7-13-19-20 del piano terra, 16 e 20 del piano interrato e 15 e 16 del primo piano), mediante sclerometro e pacometro è emerso il buono stato di conservazione del calcestruzzo, in linea con le caratteristiche previste, e il rispetto del passo delle staffe dichiarate in progetto, tranne che nei pilastri del piano seminterrato nei quali il passo delle staffe appare superiore a quanto indicato in progetto. A valle dei sopralluoghi e delle indagini preliminari svolte non si ritiene che l'edificio debba essere necessariamente oggetto di demolizione per il proprio livello di danno, fatta salva la concreta possibilità di importanti danneggiamenti a seguito delle demolizioni degli edifici contigui. Si sottolinea che la demolizione e la successiva ricostruzione produrrebbero per l'erario un esborso economico superiore a quello necessario per la riparazione del danno rilevato in sito ad oggi"*;

VERIFICATA l'opportunità di accoglimento della richiesta in questione;

RITENUTO dover ricorrere all'istituto della revoca, seppur parziale, del provvedimento di demolizione dell'edificio pericolante in parola (fabbricato identificato al N.C.E.U. al Foglio n.16 con la particella 243, sub1 e sub 2), al fine di operare una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

TENUTO CONTO dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in*

sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati”;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;*

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;*

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*
- L'art. 6, in rubrica *“Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”;*

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *“attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori”;*

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *“diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali”;*

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *“Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”;*

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

di rettificare la propria Ordinanza n.18 del 09/01/2018 nel senso di disporre la revoca in autotutela all'ordine di demolizione avverso la sola porzione di fabbricato sito nella frazione Villa Ss Lorenzo e Flaviano, distinto nel NCEU al foglio 16, particella n.243, subalterni 1 e 2, per le motivazioni riportate in premessa;

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti

ciascuno per le proprie competenze. Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale. La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P. Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.

Amatrice, li 05.06.2018

IL SINDACO F.F.
Ing. Filippo Palombini

